



Columna Fondazione  
collettiva Client Invest

Previdenza professionale

## **Regolamento per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza**

Columna Fondazione collettiva Client Invest, Winterthur

# Sommario

<b>Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini</b>	<b>3</b>
Punto 1	
<b>Condizioni per una liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza</b>	<b>3</b>
Punto 2 Condizioni per la liquidazione parziale	3
Punto 3 Condizione per la liquidazione totale	4
Punto 4 Obbligo di notifica dei datori di lavoro	4
<b>Procedura per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza</b>	<b>5</b>
Punto 5 Verifica e accertamento delle condizioni	5
Punto 6 Rinuncia allo svolgimento di una procedura	5
<b>Liquidazione parziale di una cassa di previdenza in caso di riduzione del personale o ristrutturazione dell'azienda o del gruppo di imprese</b>	<b>5</b>
Punto 7 Data della liquidazione parziale	5
Punto 8 Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo (scoperto)	5
Punto 9 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi	6
Punto 10 Calcolo di un disavanzo (scoperto)	7
Punto 11 Diritto collettivo alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza	7
Punto 12 Trasferimento del diritto alle riserve di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici	7
<b>Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza in caso di scioglimento parziale o integrale del contratto di affiliazione</b>	<b>7</b>
Punto 13 Data della liquidazione parziale o totale	7
Punto 14 Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo (scoperto)	8
Punto 15 Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi	8
Punto 16 Calcolo di un disavanzo (scoperto)	9
Punto 17 Diritto collettivo alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici	9
Punto 18 Trasferimento del diritto alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici	10
<b>Decisione, informazione e attuazione</b>	<b>10</b>
Punto 19 Decisione per la liquidazione parziale o totale	10
Punto 20 Informazione delle persone assicurate e dei beneficiari di rendita	10
Punto 21 Attuazione	11
<b>Procedura in casi particolari</b>	<b>11</b>
Punto 22 Riserva di contributi del datore di lavoro non più conforme allo scopo	11
<b>Disposizioni finali</b>	<b>11</b>
Punto 23 Partecipazione alle spese	11
Punto 24 Casi non disciplinati	11
Punto 25 Emanazione e adeguamento del regolamento	11
Punto 26 Entrata in vigore	11
<b>Allegato Particolarità per gruppi di imprese</b>	<b>12</b>

## Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini

### Punto 1

Il presente regolamento disciplina le condizioni e l'iter procedurale per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza nell'ambito della fondazione collettiva (qui di seguito denominata «Fondazione»).

Per la liquidazione parziale della Fondazione si applica un regolamento separato.

Le persone assicurate aventi diritto (attualmente o prevedibilmente) all'esonero dal pagamento dei contributi, per le quali al giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale il termine di attesa massimo di tutte le prestazioni di invalidità non è ancora scaduto secondo il regolamento di previdenza oppure di cui la Fondazione non dispone ancora di tutti i dati necessari per poter stabilire o rifiutare il diritto a una rendita di invalidità sono considerate persone assicurate inabili al lavoro ai sensi del presente regolamento.

Le persone assicurate che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo sono considerate persone assicurate attive ai sensi del presente regolamento.

In caso di liquidazione parziale in seguito a una riduzione considerevole dell'organico o di una ristrutturazione dell'azienda o del gruppo di imprese, le persone assicurate inabili al lavoro interessate da un'uscita forzata restano nella cassa di previdenza ed escono solamente quando riacquistano completamente la capacità di lavoro.

Per gruppo di imprese s'intendono più aziende legate fra loro da un vincolo economico, per le quali viene gestita una cassa di previdenza comune all'interno della Fondazione.

Trattamento, in caso di scioglimento del contratto di affiliazione, delle persone assicurate inabili al lavoro e dei beneficiari di rendita nonché di eventuali persone assicurate invalide che non possono essere trasferite a un nuovo istituto di previdenza e persone assicurate attive che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo:

#### – Casse di previdenza senza riassicurazione del processo di risparmio

In caso di casse di previdenza senza riassicurazione del processo di risparmio presso AXA Vita

SA, il contratto d'affiliazione viene sciolto integralmente. I rapporti di previdenza dei beneficiari di rendite di vecchiaia e per i superstiti, delle persone assicurate inabili al lavoro, di eventuali persone assicurate invalide che non possono essere trasferite a un nuovo istituto di previdenza e di persone assicurate attive che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo passano alla Fondazione che provvede alla loro prosecuzione, purché non siano interessati dallo scioglimento. Le persone assicurate inabili al lavoro rimangono nella Fondazione finché riacquistano la piena capacità lavorativa o maturano il diritto a una rendita di invalidità e, quali beneficiari di tale rendita, possono essere trasferite a un nuovo istituto di previdenza.

#### – Casse di previdenza con riassicurazione del processo di risparmio

In caso di casse di previdenza con riassicurazione del processo di risparmio presso AXA Vita SA, i rapporti di previdenza dei beneficiari di rendite di vecchiaia e per i superstiti, delle persone assicurate inabili al lavoro e di eventuali persone assicurate invalide che non possono essere trasferiti a un nuovo istituto di previdenza rimangono nella cassa di previdenza, purché tali rapporti non siano interessati dallo scioglimento. In questi casi il contratto d'affiliazione resta temporaneamente in vigore. Le persone assicurate inabili al lavoro rimangono nella cassa di previdenza finché riacquistano la piena capacità lavorativa o maturano il diritto a una rendita di invalidità e, quali beneficiarie di tale rendita, possono essere trasferite a un nuovo istituto di previdenza.

#### Particolarità per gruppi di imprese

In caso di liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza comune di un gruppo di imprese, si applicano a titolo integrativo le disposizioni di cui all'allegato «Particolarità per gruppi di imprese».

## Condizioni per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

### Condizioni per la liquidazione parziale

#### Punto 2

Le condizioni per una liquidazione parziale della cassa di previdenza sono soddisfatte se:

- a) l'organico dell'azienda affiliata o del gruppo di imprese affiliato subisce una notevole riduzione, questa è la conseguenza di una riduzione

del personale effettuata per motivi economici e comporta l'uscita forzata dalla cassa di previdenza di una parte considerevole delle persone assicurate attive o il deflusso di una parte considerevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza.

- b) l'azienda affiliata o un'azienda del gruppo di imprese viene ristrutturata e questa misura ha come effetto l'uscita forzata dalla cassa di previdenza di una parte considerevole delle persone assicurate attive o il deflusso di una parte considerevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza.

Per ristrutturazione di un'azienda si intendono le misure del datore di lavoro che non hanno come obiettivo primario la riduzione di posti di lavoro e il licenziamento di collaboratori. Si tratta piuttosto di misure organizzative attraverso le quali compiti finora svolti dalla stessa azienda vengono cessati oppure intere parti della stessa vengono trasferite ad un'altra azienda.

- c) il contratto d'affiliazione viene sciolto in parte. Un contratto di affiliazione si considera sciolto parzialmente se tutte le persone assicurate attive e gli eventuali beneficiari di rendita lasciano la cassa di previdenza, fatta eccezione per almeno un beneficiario, una persona assicurata inabile al lavoro o una persona assicurata attiva che continua la propria previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo.
- d) Il contratto di affiliazione di un'azienda gestita nell'ambito di una cassa di previdenza comune viene sciolto completamente.

Una riduzione dell'effettivo ai sensi delle disposizioni di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo è ritenuta considerevole se, in relazione al numero delle persone assicurate attive e inabili al lavoro della cassa di previdenza prima dell'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione, avviene nella misura seguente:

- Fino a 5 persone assicurate  
Almeno 2 uscite forzate o deflusso del 30% degli averi di vecchiaia
- Da 6 a 10 persone assicurate  
Almeno 3 uscite forzate o deflusso del 25% degli averi di vecchiaia

- Da 11 a 25 persone assicurate  
Almeno 4 uscite forzate o deflusso del 20% degli averi di vecchiaia
- Da 26 a 50 persone assicurate  
Almeno 5 uscite forzate o deflusso del 15% degli averi di vecchiaia
- Oltre 50 persone assicurate  
Uscita forzata di almeno il 10% delle persone assicurate attive o deflusso di almeno il 10% degli averi di vecchiaia

Le persone assicurate attive che nel quadro della riduzione del personale o della ristrutturazione optano per la continuazione della loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP oppure proseguono la loro previdenza nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo non vengono considerate come uscite.

Come inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione vale la data di uscita della prima persona assicurata che lascia forzatamente l'azienda e la cassa di previdenza in seguito alla decisione dell'azienda. Come data conclusiva vale la data di uscita dell'ultima persona assicurata che lascia forzatamente l'azienda e la cassa di previdenza.

L'uscita di una persona assicurata viene considerata forzata se il suo rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro. Ma l'uscita viene considerata forzata anche se la persona assicurata, dopo aver preso atto della riduzione del personale o della ristrutturazione, si licenzia entro 6 mesi per prevenire la disdetta da parte del datore di lavoro oppure perché non accetta le nuove condizioni di assunzione che le sono state offerte.

### **Condizione per la liquidazione totale**

#### **Punto 3**

La condizione per la liquidazione totale della cassa di previdenza è soddisfatta se il contratto di affiliazione o, in caso di un gruppo di imprese, tutti i contratti di affiliazione con le aziende affiliate vengono sciolti integralmente.

### **Obbligo di notifica dei datori di lavoro**

#### **Punto 4**

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare immediatamente alla Fondazione la riduzione dell'organico o la ristrutturazione della loro azienda che possono comportare una liquidazione parziale.

## Procedura per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

### Verifica e accertamento delle condizioni

#### Punto 5

L'accertamento in merito allo svolgimento di una liquidazione parziale in caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione dell'azienda spetta alla commissione di previdenza.

In caso di scioglimento parziale o integrale di un contratto d'affiliazione viene in linea di massima avviata una procedura di liquidazione parziale o totale; sono esclusi i casi descritti al punto 6.

Il compito di effettuare la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza spetta alla Fondazione. I datori di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a fornire tempestivamente alla Fondazione, se questa lo richiede, tutti i dati necessari per lo svolgimento del suo compito.

### Rinuncia allo svolgimento di una procedura

#### Punto 6

Allo svolgimento di una procedura di liquidazione totale in caso di scioglimento integrale del contratto d'affiliazione si rinuncia,

- se tutte le persone assicurate attive, i beneficiari di rendita e le persone assicurate inabili al lavoro passano in blocco allo stesso nuovo istituto di previdenza e non sussiste alcuno scoperto. In questo caso i fondi liberi, la riserva di fluttuazione e gli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza sono trasferiti collettivamente al nuovo istituto di previdenza, oppure
- se la cassa di previdenza, al momento dello scioglimento del contratto di affiliazione o, nel caso di un gruppo di imprese, di tutti i contratti di affiliazione con le aziende affiliate, non presenta né persone assicurate attive né beneficiari di rendita o persone assicurate inabili al lavoro (liquidazione di un contratto «vuoto»).

Si rinuncia allo svolgimento di una procedura di liquidazione parziale, se la cassa di previdenza non dispone né di fondi liberi o di fondi liberi inferiori a CHF 100, né di riserve di fluttuazione né di accantonamenti tecnici e non presenta un deficit di copertura.

In questo caso, i fondi liberi restano in linea di principio nella cassa di previdenza. Se tutte le persone assicurate attive passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, vengono trasferite collettivamente.

## Liquidazione parziale di una cassa di previdenza in caso di riduzione del personale o ristrutturazione dell'azienda o del gruppo di imprese

### Data della liquidazione parziale

#### Punto 7

La data determinante della liquidazione parziale è il giorno di chiusura del bilancio più prossimo all'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda o del gruppo di imprese (cfr. punto 2). In casi motivati la commissione di previdenza può definire un'altra data determinante previa intesa con la Fondazione. Tale data è determinante ai fini del calcolo dell'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo (scoperto), della riserva di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza.

### Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo (scoperto)

#### Punto 8

Il calcolo avviene secondo il seguente schema:

#### 1. Fondi di previdenza disponibili alla data della liquidazione parziale e costituiti da

- valori di restituzione derivanti dal contratto d'assicurazione collettiva per persone assicurate attive e inabili al lavoro, al netto degli importi dovuti;
- valori di restituzione per beneficiari di rendita uscenti;
- crediti verso i datori di lavoro (in particolare contributi arretrati);
- titoli valutati al valore di mercato, averi in conto e ulteriori investimenti patrimoniali della cassa di previdenza;

#### al netto

- delle prestazioni di libero passaggio non ancora versate (inclusi eventuali importi trattenuti inizialmente a titolo provvisorio) delle persone assicurate uscenti entro la data determinante;
- degli altri debiti della cassa di previdenza;
- della riserva di contributi del datore di lavoro (inclusa la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione);
- degli accantonamenti per il finanziamento dei costi della procedura di liquidazione parziale e dell'eventuale tassa di bollo relativa ai trasferimenti di titoli.

#### 2. Capitale di previdenza necessario dal punto di vista attuariale alla data della liquidazione parziale, composto da tutti gli averi di vecchiaia

delle persone assicurate attive, inabili al lavoro e invalide, dai capitali di previdenza dei beneficiari di rendita senza copertura dei rischi attuariali, dagli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza e dal valore di restituzione per i beneficiari di rendita uscenti dal contratto di assicurazione collettiva.

### 3. Risultato parziale 1

Differenza tra il capitale di previdenza disponibile e il capitale di previdenza necessario dal punto di vista attuariale.

### 4. Risultato parziale 2

Se il risultato parziale 1 è negativo ed esistono riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione, queste vengono conteggiate, al massimo fino a compensazione del disavanzo, come ulteriore patrimonio di previdenza disponibile.

Al momento di effettuare la liquidazione parziale, le riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione così conteggiate vengono sciolte a favore delle persone assicurate uscenti nella misura in cui queste si riferiscano al capitale di previdenza scoperto da trasferire.

### 5. Riserva di fluttuazione

Se il risultato parziale 2 è positivo s'impiega la riserva di fluttuazione in conformità al bilancio.

### 6. Fondi liberi/disavanzo (scoperto)

Differenza fra il risultato parziale 2 e la riserva di fluttuazione.

Se la differenza è positiva, la cassa di previdenza dispone di fondi liberi pari al relativo importo. Se la differenza è invece negativa, vi è un disavanzo.

## Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi

### Punto 9

Se i fondi liberi sono inferiori al 5% degli averi di vecchiaia (alla data della liquidazione parziale) delle persone assicurate attive e inabili al lavoro ancora affiliati alla cassa di previdenza e sono mediamente inferiori per questo gruppo di persone a CHF 1000 pro capite, non viene effettuata alcuna ripartizione dei fondi liberi. Altrimenti viene applicato il seguente piano di ripartizione:

#### 1. Ripartizione tra le persone assicurate attive e inabili al lavoro e i beneficiari di rendita

Il gruppo delle persone assicurate attive comprende da una parte quelle persone che, nel

periodo della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda (cfr. punto 2), lasciano forzatamente la cassa di previdenza come persone assicurate attive (gruppo parziale delle persone assicurate attive uscenti) e dall'altra quelle persone assicurate attive e inabili al lavoro che, una volta terminata la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'azienda, restano affiliate alla cassa di previdenza (gruppo parziale delle persone assicurate attive e inabili al lavoro ancora affiliate). Del gruppo dei beneficiari di rendita fanno parte tutti i beneficiari di una rendita, sia essa di vecchiaia, per partner, per orfani o d'invalità, i quali, una volta conclusa la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'azienda, restano affiliati alla cassa di previdenza.

Ai sensi del presente regolamento le persone assicurate invalide senza diritto corrente alla rendita conformemente al regolamento di previdenza della Fondazione vengono trattati come persone assicurate attive.

La ripartizione dei fondi liberi tra i due gruppi di persone avviene in base al rapporto tra la somma degli averi di vecchiaia (alla data della liquidazione parziale o alla data di uscita precedente) delle persone assicurate attive e inabili al lavoro e la somma pari al decuplo delle rendite annue dei beneficiari di rendita (alla data di liquidazione parziale). Il gruppo dei beneficiari di rendita non viene preso in considerazione se la quota per ciascun beneficiario di rendita è in media inferiore a CHF 6000.

In sede di ripartizione dei fondi liberi la commissione di previdenza può rinunciare in via eccezionale a tenere conto di quei beneficiari di rendita che nei 5 anni precedenti la liquidazione parziale o totale non hanno fornito alcun contributo determinante per la costituzione dei fondi liberi. Spetta alla commissione di previdenza addurre le prove del caso. Il perito in materia di previdenza professionale deve attestare la fattispecie.

Se i beneficiari di rendita non sono considerati, la loro quota di fondi liberi della cassa di previdenza spetta al gruppo delle persone assicurate attive e inabili al lavoro.

#### 2. Ripartizione individuale della quota delle persone assicurate attive e inabili al lavoro

La ripartizione dell'importo complessivo tra le singole persone avviene in modo proporzionale al loro avere di vecchiaia (alla data della liquidazione parziale o alla data di uscita precedente).

### 3. Trasferimento dei diritti

I fondi liberi spettanti alle persone assicurate attive uscenti vengono in linea di principio consegnati individualmente. Se almeno 10 persone assicurate attive passano come collettivo al medesimo nuovo istituto di previdenza (trasferimento collettivo), il trasferimento della loro quota di fondi liberi avviene collettivamente.

I fondi liberi spettanti alle persone assicurate attive e inabili al lavoro e ai beneficiari di rendita ancora affiliati restano, in mancanza di un'attribuzione individuale, alla cassa di previdenza o alla Fondazione.

### Calcolo di un disavanzo (scoperto)

Punto 10

Se dal calcolo di cui al punto 8 non risultano fondi liberi, bensì un disavanzo, questo viene ripartito tra le persone assicurate attive e inabili al lavoro uscenti e quelli ancora affiliati.

Per la ripartizione individuale del disavanzo tra le persone coinvolte si applica la chiave stabilita al punto 9.2.

La quota del disavanzo a carico delle persone assicurate attive uscenti viene dedotta individualmente dalla loro prestazione di libero passaggio, fatta riserva per quanto specificato al punto 11.2 cpv. 2. La deduzione non deve comportare una riduzione dell'aver di vecchiaia LPP.

La quota di disavanzo la cui ripartizione è interdetta dal presente regolamento, viene ripartita conformemente alla chiave di cui al punto 9.2 e dedotta dalle prestazioni di libero passaggio riducibili, fino alla ripartizione completa del disavanzo oppure fino all'esaurimento delle prestazioni di libero passaggio riducibili.

Il disavanzo a carico delle persone assicurate attive e inabili al lavoro ancora affiliate resta, in mancanza di un'attribuzione individuale, a carico della cassa di previdenza o alla Fondazione.

### Diritto collettivo alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza

Punto 11

Nel caso in cui almeno 10 persone assicurate attive passino, come collettivo, al medesimo nuovo istituto di previdenza, accanto al diritto ai fondi liberi, viene a istituirsi un diritto, collettivo

e proporzionale, alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza. Hanno diritto alle riserve di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici anche le persone assicurate invalide e inabili al lavoro uscite dalla cassa di previdenza e trasferite alla Fondazione, nonché le persone assicurate che proseguono la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo.

#### 1. Diritto alla riserva di fluttuazione

Il diritto collettivo e proporzionale alla riserva di fluttuazione della riserva di fluttuazione complessiva corrisponde al rapporto tra l'aver di vecchiaia da trasferire e l'aver di vecchiaia complessivo.

#### 2. Diritto agli accantonamenti tecnici

Hanno diritto, collettivo e proporzionale, agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza le persone assicurate per le quali sono stati istituiti tali accantonamenti. Il computo del diritto collettivo avviene secondo la base di calcolo per la determinazione degli accantonamenti in essere.

In caso di disavanzo, la relativa quota a carico dell'intero collettivo uscente viene ridotta, per quanto possibile, sciogliere gli accantonamenti tecnici costituiti per tale collettivo uscente. Il disavanzo così ridotto viene applicato in luogo dell'importo originario di cui al punto 10.

### Trasferimento del diritto alle riserve di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici

Punto 12

Il diritto proporzionale alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici spettante alle persone assicurate attive e a eventuali beneficiari di rendita uscenti viene trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza o alla Fondazione.

### Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza in caso di scioglimento parziale o integrale del contratto di affiliazione

#### Data della liquidazione parziale o totale

Punto 13

La data della liquidazione parziale o totale, determinante per il calcolo dei fondi liberi nonché del disavanzo (scoperto), della riserva di fluttuazione

e degli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza è la data in cui il contratto d'affiliazione viene sciolto parzialmente o integralmente. Sono esclusi i casi descritti al punto 6.

### **Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo (scoperto)**

#### **Punto 14**

Il calcolo avviene analogamente a quanto previsto dalle disposizioni di cui al punto 8.

Fanno eccezione i casi di seguito riportati.

Se non sussiste alcun diritto collettivo alla riserva di fluttuazione e/o agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza, come previsto al punto 17, i capitali non vengono dedotti dal capitale di previdenza disponibile in deroga ai punti 8.2 e 8.5. Se sussiste solo un diritto collettivo parziale, dal capitale di previdenza disponibile viene dedotta unicamente la quota corrispondente. La quota della riserva di fluttuazione restante viene attribuita alle persone assicurate attive uscenti che non godono di diritto collettivo sotto forma di fondi liberi (ripartizione individuale ai sensi del punto 15.2 capoverso 2).

Nel calcolo dei fondi di previdenza disponibili ai sensi del punto 8.1 vanno considerati eventuali fondi liberi o disavanzi attribuiti alla cassa di previdenza derivanti dalla liquidazione parziale della Fondazione. Valgono le disposizioni del Regolamento per la liquidazione parziale della fondazione collettiva.

### **Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi**

#### **Punto 15**

La ripartizione non viene effettuata, se i fondi liberi ammontano complessivamente a meno di CHF 1000 e in media a meno di CHF 100 per ogni persona assicurata attiva e inabile al lavoro. I fondi liberi sono impiegati come segue:

- se tutte le persone assicurate attive passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, vengono trasferiti collettivamente.
- se non tutte le persone assicurate attive passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, vengono trasferiti alla Fondazione.

Altrimenti si applica il seguente piano di ripartizione:

#### **1. Ripartizione tra gruppi di persone**

I fondi liberi vengono ripartiti tra i seguenti gruppi di persone:

- persone assicurate attive che lasciano la cassa di previdenza in seguito allo scioglimento parziale o integrale del contratto di affiliazione,

- persone assicurate attive, la cui previdenza prosegue ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo, che rimangono affiliate alla cassa di previdenza o alla Fondazione,
- beneficiari di rendita che lasciano la cassa di previdenza in seguito allo scioglimento parziale o integrale del contratto di affiliazione,
- persone assicurate inabili al lavoro,
- beneficiari di rendita che, in caso di scioglimento parziale del contratto di affiliazione, rimangono nella cassa di previdenza o nella Fondazione.

Per beneficiari di rendita s'intendono tutti i beneficiari di una rendita, sia essa di vecchiaia, per partner, per orfani o d'invalidità.

Ai sensi del presente regolamento le persone assicurate invalide senza diritto corrente alla rendita conformemente al regolamento di previdenza della Fondazione vengono trattati come persone assicurate attive.

La ripartizione dei fondi liberi tra i gruppi di persone avviene in base al rapporto tra la somma degli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive e inabili al lavoro e l'importo pari al decuplo delle rendite annue dei beneficiari di rendita uscenti e restanti (alla data di riferimento ai sensi del punto 13).

I beneficiari di rendita non sono presi in considerazione qualora la quota di rendita per ciascuno di essi sia in media inferiore a CHF 6000.

In sede di ripartizione dei fondi liberi la commissione di previdenza può rinunciare in via eccezionale a tenere conto di quei beneficiari di rendita che nei 5 anni precedenti la liquidazione parziale o totale non hanno fornito alcun contributo determinante per la costituzione dei fondi liberi. Spetta alla commissione di previdenza addurre le prove del caso. Il perito in materia di previdenza professionale deve attestare la fattispecie.

Se i beneficiari di rendita non sono considerati, la loro quota dei fondi liberi della cassa di previdenza spetta al gruppo delle persone assicurate attive e la loro quota dei diritti della cassa di previdenza derivante dalla liquidazione parziale della Fondazione resta presso la medesima.

#### **2. Ripartizione e trasferimento della quota delle persone assicurate uscenti**

Se tutte le persone assicurate attive o almeno 10 persone assicurate attive che mantengono



un'occupazione anche dopo l'uscita dall'azienda uscente o da un'azienda del gruppo di imprese uscente, compresi eventuali beneficiari di rendita uscenti e le persone assicurate attive che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo, passano al medesimo nuovo istituto di previdenza, il trasferimento della loro quota di fondi liberi avviene in linea di principio collettivamente. Nei restanti casi i fondi liberi spettanti alle persone assicurate attive uscenti vengono attribuiti individualmente.

La ripartizione individuale dell'importo complessivo del gruppo di persone assicurate attive uscenti alle singole persone avviene in modo proporzionale al loro avere di vecchiaia (alla data di riferimento ai sensi del punto 13).

La ripartizione individuale dell'importo complessivo tra le singole persone del gruppo dei beneficiari di rendita uscenti (sempre che ne abbiano diritto ai sensi del punto 15.1) è proporzionale al decuplo della rendita annua.

### **3. Ripartizione della quota delle persone assicurate inabili al lavoro e delle persone assicurate attive ancora affiliate che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo**

La ripartizione individuale tra le singole persone dell'importo complessivo spettante al gruppo delle persone assicurate inabili al lavoro e al gruppo delle persone assicurate attive ancora affiliate, che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo, avviene in modo proporzionale al rispettivo avere di vecchiaia (alla data di riferimento ai sensi del punto 13).

I diritti così calcolati vengono attribuiti individualmente alle persone assicurate inabili al lavoro e alle persone assicurate attive ancora affiliate, che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo. Ne sono esclusi i diritti della cassa di previdenza derivanti da una liquidazione parziale della Fondazione attribuiti a queste persone. Detti diritti restano quindi alla Fondazione senza essere ripartiti individualmente.

### **4. Ripartizione della quota dei beneficiari di rendita restanti**

I fondi liberi spettanti ai beneficiari di rendita restanti vengono assegnati in proporzione alla

somma pari al decuplo della rendita annua attribuita e utilizzati per incrementare le loro rendite.

Ne sono esclusi i diritti della cassa di previdenza attribuiti ai beneficiari di rendita restanti e derivanti dalla liquidazione parziale della Fondazione. Detti diritti restano quindi alla Fondazione senza essere ripartiti individualmente.

### **5. Importo minimo**

La quota di una persona assicurata che sia inferiore a CHF 100 viene ripartita fra gli altri aventi diritto in base alle disposizioni di cui sopra.

### **Calcolo di un disavanzo (scoperto)**

#### **Punto 16**

Se dal calcolo di cui al punto 14 non risultano fondi liberi, bensì un disavanzo, questo viene ripartito tra le persone assicurate attive uscenti dalla cassa di previdenza in seguito allo scioglimento parziale o integrale del contratto di affiliazione.

Per la ripartizione individuale del disavanzo tra le persone coinvolte si applica la chiave stabilita al punto 15.2.

La quota del disavanzo a carico delle persone assicurate attive uscenti viene dedotta individualmente dalla loro prestazione di libero passaggio, fatta riserva per quanto specificato al punto 17.2 cpv. 2. La deduzione non deve comportare una riduzione dell'avere di vecchiaia LPP.

La quota di disavanzo la cui ripartizione è interdetta dal presente regolamento, viene ripartita conformemente alle chiavi di cui al punto 15.2 e dedotta dalle prestazioni di libero passaggio riducibili, fino alla ripartizione completa del disavanzo oppure fino all'esaurimento delle prestazioni di libero passaggio riducibili.

### **Diritto collettivo alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici**

#### **Punto 17**

Nel caso in cui tutte le persone assicurate attive, o almeno 10 di esse, passino come collettivo, al medesimo nuovo istituto di previdenza, accanto al diritto ai fondi liberi, viene a istituirsi un diritto, collettivo e proporzionale, alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza. Hanno diritto alle riserve di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici anche le persone assicurate invalide e inabili al lavoro uscite dalla cassa di previdenza e trasferite alla Fondazione, nonché le persone assicurate che proseguono la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di

un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo.

Un eventuale diritto alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici derivanti da una liquidazione parziale della Fondazione si basa sul regolamento per la liquidazione parziale della fondazione collettiva.

#### **1. Diritto alla riserva di fluttuazione**

Il diritto collettivo e proporzionale alla riserva di fluttuazione della riserva di fluttuazione complessiva corrisponde al rapporto tra l' avere di vecchiaia da trasferire e l' avere di vecchiaia complessivo.

#### **2. Diritto agli accantonamenti tecnici**

Hanno diritto, collettivo e proporzionale, agli accantonamenti tecnici le persone assicurate per le quali sono stati istituiti tali accantonamenti. Il computo del diritto collettivo avviene secondo la base di calcolo per la determinazione degli accantonamenti in essere.

In caso di disavanzo, la relativa quota a carico dell'intero collettivo uscente viene ridotta, per quanto possibile, sciogliendo gli accantonamenti tecnici costituiti per tale collettivo uscente. Il disavanzo così ridotto viene applicato in luogo dell'importo originario di cui al punto 16.

#### **Trasferimento del diritto alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici**

Punto 18

Il diritto proporzionale alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici spettante alle persone assicurate attive e a eventuali beneficiari di rendita uscenti viene trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

Il diritto agli accantonamenti tecnici e alla rispettiva quota delle riserve di fluttuazione spettante, in caso di liquidazione totale, alle restanti

- persone assicurate inabili al lavoro, oppure
- persone assicurate invalide, oppure
- persone assicurate che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo,

viene trasferito alla Fondazione.

## **Decisione, informazione e attuazione**

### **Decisione per la liquidazione parziale o totale**

Punto 19

La commissione di previdenza redige una decisione relativa alla liquidazione parziale o totale, precisando per iscritto le circostanze della liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo, della riserva di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici e il piano di ripartizione. Nei casi di cui al punto 6 tale decisione non è necessaria.

Per quanto riguarda le casse di previdenza che effettuano investimenti patrimoniali a titolo individuale, la commissione di previdenza stabilisce se i fondi da trasferire debbano essere versati in contanti o in titoli.

### **Informazione delle persone assicurate e dei beneficiari di rendita**

Punto 20

Se dalla verifica risulta che le condizioni per una liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza sono soddisfatte e viene avviata una relativa procedura, la Fondazione informa le persone assicurate e i beneficiari di rendita interessati dalla procedura in merito alle circostanze accertate. Informa segnatamente in merito alla decisione della commissione di previdenza sulla liquidazione parziale o totale, in merito all'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo e degli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza, come anche in merito al piano di ripartizione e all'ulteriore procedura.

Le persone coinvolte hanno diritto, entro 20 giorni dall'invio delle informazioni, a prendere visione degli atti presso la Fondazione ed eventualmente a presentare ricorso contro la decisione della commissione di previdenza. Se le differenze esistenti non possono essere risolte di comune accordo, la Fondazione pone alle persone coinvolte un termine di 20 giorni per rivolgersi all'autorità di vigilanza e far sottoporre a verifica le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione.

Si rinuncia ad informare le persone assicurate e i beneficiari di rendita qualora la liquidazione parziale della cassa di previdenza sia la conseguenza di uno scioglimento parziale del contratto d'affiliazione caratterizzato dalle seguenti fattispecie:

- la cassa di previdenza non presenta alcuno scoperto e non dispone di fondi liberi, oppure
- la cassa di previdenza dispone di fondi liberi di esigua entità (meno del 5% degli averi di vecchiaia complessivi), le persone assicurate attive

e gli eventuali beneficiari di rendita passano in blocco ad un nuovo istituto di previdenza ed i beneficiari di rendita restanti non devono essere presi in conto nella ripartizione dei fondi liberi ai sensi del punto 15.1.

### **Attuazione**

#### **Punto 21**

Se il piano di ripartizione ha acquisito validità giuridica, questo viene applicato. I diritti risultanti dal presente regolamento sono esigibili 20 giorni dopo l'inizio della validità giuridica.

Il piano di ripartizione ha acquisito validità giuridica se

- non sono stati presentati ricorsi, oppure
- tutti i ricorsi sono stati risolti di comune accordo e si è in presenza di una conferma scritta dell'autorità di vigilanza che entro il termine di 20 giorni non è stato presentato nessun ricorso presso la stessa, oppure
- le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione sono stati giudicati giuridicamente validi dall'autorità di vigilanza (attestazione di validità giuridica).

Nel caso in cui la variazione del saldo tra il patrimonio di previdenza disponibile e il capitale di previdenza necessario ammonti a più del 10% della somma di bilancio tra la data della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, si procede all'adeguamento dei fondi liberi destinati al trasferimento o del disavanzo da dedurre come anche della riserva di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici.

Se in caso di disavanzo è stata trasferita la prestazione di libero passaggio non ridotta o non sufficientemente ridotta, la persona assicurata è tenuta a rimborsare l'importo versato in eccesso.

### **Procedura in casi particolari**

#### **Riserva di contributi del datore di lavoro non più conforme allo scopo**

##### **Punto 22**

Se in caso di liquidazione parziale o totale esiste una riserva di contributi del datore di lavoro e questa non può più essere utilizzata in modo conforme al proprio scopo, perché il datore di lavoro non impiega più dipendenti soggetti all'obbligo assicurativo, la riserva di contributi del datore di lavoro viene sciolta e assegnata ai fondi liberi della cassa di previdenza.

### **Disposizioni finali**

#### **Partecipazione alle spese**

##### **Punto 23**

Per spese in relazione alla liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza e per perizie legate al trattamento di ricorsi e reclami vengono fatturate alla cassa di previdenza coinvolta ulteriori contributi ai costi conformemente al regolamento dei costi.

#### **Casi non disciplinati**

##### **Punto 24**

I casi non disciplinati espressamente da questo regolamento vengono trattati dalla Fondazione ed evasi in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

#### **Emanazione e adeguamento del regolamento**

##### **Punto 25**

Il regolamento e i successivi adeguamenti vengono emanati dal consiglio di fondazione e approvati dall'autorità di vigilanza.

#### **Entrata in vigore**

##### **Punto 26**

Il presente regolamento è stato emanato dal consiglio di fondazione con effetto al 30 giugno 2023 ed entra in vigore in tale data, non appena ricevuta l'approvazione dell'autorità di vigilanza. Esso sostituisce l'edizione del 1° dicembre 2016.

Si applica il regolamento valido nel momento in cui si è verificata la circostanza determinante. Nel caso di uno scioglimento parziale o integrale del contratto di affiliazione questo momento corrisponde alla fine della riduzione dell'organico o della ristrutturazione.

# Allegato

## Particolarità per gruppi di imprese

A integrazione del Regolamento per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza si definiscono, nel seguente allegato, le particolarità per i gruppi di imprese.

### Indicatori

In caso di liquidazione parziale/totale della cassa di previdenza di un gruppo di imprese, gli indicatori determinanti sono i seguenti:

<b>GC<sup>GI</sup>prima affiliazione</b>	Grado di copertura della cassa di previdenza del gruppo di imprese prima dell'affiliazione della nuova azienda entrante.
<b>GC<sup>A</sup>all'affiliazione</b>	Grado di copertura della cassa di previdenza della nuova azienda entrante calcolato in funzione delle basi della cassa di previdenza all'atto dell'affiliazione al gruppo di imprese esistente. Eventuali riscatti di accantonamenti, riserva di fluttuazione e fondi liberi vengono tenuti in considerazione.
<b>SC<sup>A</sup>all'affiliazione</b>	Scoperto della cassa di previdenza della nuova azienda entrante in %, calcolato in funzione delle basi della cassa di previdenza all'atto dell'affiliazione a quest'ultima.
<b>GC<sup>GI</sup>dopo affiliazione</b>	Grado di copertura della cassa di previdenza del gruppo di imprese dopo l'affiliazione di una nuova azienda.
<b>GC<sup>GI</sup>uscita</b>	Grado di copertura della cassa di previdenza del gruppo di imprese all'atto dell'uscita di un'azienda.
<b>AT<sup>A</sup>uscita</b>	Accantonamenti tecnici costituiti per le persone assicurate uscenti di un'azienda.
<b>AV<sup>A</sup>uscita</b>	Avere di vecchiaia complessivo delle persone assicurate uscenti di un'azienda.

### Scioglimento del contratto di affiliazione di un'azienda gestita in una cassa di previdenza comune (punto 2 lett. d) in seguito a disdetta

#### Assegnazione di riserve di fluttuazione e fondi liberi / disavanzo (scoperto)

A

Le persone assicurate uscenti hanno un diritto collettivo alla seguente quota di fondi liberi e di riserve di fluttuazione, e si fanno carico di una quota dell'eventuale disavanzo. L'importo è dato dal coefficiente di seguito determinato, moltiplicato per l'avere di vecchiaia e gli accantonamenti tecnici costituiti per le persone assicurate uscenti.

#### Riscatto completo nel gruppo di imprese

A1

La nuova azienda affiliata alla cassa di previdenza comune del gruppo di imprese s'intende pienamente riscattata nel gruppo di imprese qualora sia soddisfatto uno dei seguenti presupposti:

- all'atto dell'affiliazione la differenza tra GC<sup>GI</sup>prima affiliazione e GC<sup>A</sup>all'affiliazione non superava i 5 punti percentuali, oppure
- tra l'uscita dal gruppo di imprese e l'affiliazione sono trascorsi almeno 10 anni. La durata viene arrotondata esattamente al mese.

In questo caso, il coefficiente determinante è pari a:

GC<sup>GI</sup>uscita - 100%.

#### Riscatto non completo nel gruppo di imprese

A2

Se i presupposti di cui alla lettera A1 non risultano soddisfatti, la nuova azienda affiliata alla cassa di previdenza comune del gruppo di imprese s'intende non completamente riscattata nel gruppo di imprese. In

questo caso, il coefficiente determinante è pari a:  
 $GC^{A_{\text{affiliazione}}} + GC^{G_{\text{uscita}}} - GC^{G_{\text{dopo affiliazione}}} - 100\%$ .

#### **Grado di copertura del gruppo di imprese inferiore al 100%**

A2.1

Se la cassa di previdenza del gruppo di imprese presenta uno scoperto, il coefficiente determinante è pari: come minimo a  $GC^{G_{\text{uscita}}} - SC^{A_{\text{affiliazione}}} - 100\%$ .

#### **Grado di copertura del gruppo di imprese pari a min. 100% e aziende con scoperto all'atto dell'affiliazione**

A2.2

Se la cassa di previdenza del gruppo di imprese non presenta alcuno scoperto, ma all'atto dell'affiliazione a quest'ultimo il grado di copertura della cassa di previdenza della nuova azienda entrante era inferiore al 100%, il coefficiente determinante è il seguente:

min.  $0\% - SC^{A_{\text{affiliazione}}}$  e min.

$AV^{A_{\text{uscita}}} / (AV^{A_{\text{uscita}}} + AT^{A_{\text{uscita}}}) - 100\%$ .

#### **Assegnazione di accantonamenti tecnici**

B

Le persone assicurate uscenti hanno un diritto collettivo agli accantonamenti tecnici costituiti per loro, fermo restando che i medesimi possono essere computati e sciolti in caso di disavanzo.

#### **Disavanzo (scoperto)**

C

Qualora permanga un disavanzo anche dopo il computo e lo scioglimento degli accantonamenti tecnici, esso verrà dedotto individualmente dalla prestazione di libero passaggio delle persone assicurate uscenti nel caso in cui la cassa di previdenza del gruppo di imprese evidenzia un disavanzo (scoperto). Tale operazione non deve comportare una riduzione al di sotto dell' avere di vecchiaia obbligatorio.

### **Scioglimento del contratto di affiliazione di un'azienda gestita in una cassa di previdenza comune (punto 2 lett. d) in seguito a liquidazione per via fallimentare dell'azienda**

#### **Assegnazione dei fondi liberi**

D

In caso di liquidazione per via fallimentare di un'azienda appartenente a un gruppo di imprese, le persone assicurate uscenti hanno diritto a una quota dei fondi liberi, determinata secondo quanto specificato alle lettere da A a C del presente allegato.

#### **Assegnazione di accantonamenti tecnici e riserve di fluttuazione**

E

Se almeno 10 persone assicurate attive entrano a far parte come collettivo del medesimo nuovo istituto di previdenza o della medesima cassa di previdenza di una fondazione collettiva, oltre al diritto collettivo ai fondi liberi esse hanno un diritto collettivo alle riserve di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici costituiti per loro nella cassa di previdenza, fermo restando che gli accantonamenti tecnici possono essere computati e sciolti in caso di disavanzo.

## **Disavanzo (scoperto)**

F

Qualora permanga un disavanzo (scoperto) anche dopo il computo e lo scioglimento degli accantonamenti tecnici, esso verrà dedotto individualmente dalla prestazione di libero passaggio delle persone assicurate uscenti nel caso in cui la cassa di previdenza del gruppo di imprese evidenzia un disavanzo (scoperto). Tale operazione non deve comportare una riduzione al di sotto dell'aveve di vecchiaia obbligatorio.

## **Particolarità in caso di liquidazioni parziali all'interno di un gruppo di imprese a seguito di riduzione del personale o ristrutturazione**

G

In caso di liquidazione parziale all'interno di un gruppo di imprese, i fondi liberi e le riserve di fluttuazione delle singole aziende vengono innanzitutto determinati come in caso di scioglimento del contratto di affiliazione di un'azienda gestita in una cassa di previdenza comune (ai sensi delle lettere da A a C). Secondariamente tali fondi vengono ripartiti, nell'azienda in questione, tra le persone assicurate uscenti e quelle ancora affiliate.

## **Particolarità in caso di liquidazione totale di un gruppo di imprese**

H

In caso di scioglimento del gruppo di imprese a seguito della risoluzione completa di tutti i contratti di affiliazione con le aziende affiliate ai sensi del punto 3, si applica quanto segue:

### **Passaggio completo a un altro istituto di previdenza**

H1

#### **Nessuno scoperto nel gruppo di imprese**

H1.1

Se all'atto della liquidazione totale la cassa di previdenza del gruppo di imprese non presenta alcuno scoperto, si procede ai sensi del punto 13 segg.

#### **Gruppo di imprese con scoperto**

H1.2

Se all'atto della liquidazione totale la cassa di previdenza del gruppo di imprese presenta uno scoperto, si procede ai sensi della lettera C.

### **Passaggio di singole aziende a diversi istituti di previdenza**

H2

Le singole aziende del gruppo di imprese escono una dopo l'altra dalla cassa di previdenza del gruppo in ordine di ammontare dell'aveve di vecchiaia complessivo delle rispettive persone assicurate, iniziando dalle aziende con l'aveve di vecchiaia più basso. In tal caso si procede secondo le lettere da A a C. Per l'ultima azienda rimasta si applica la lettera H1.

## **Entrata in vigore**

I

Il presente allegato è stato emanato dal consiglio di fondazione con effetto al 30 giugno 2023 ed entra in vigore in tale data, non appena ricevuta l'approvazione dell'autorità di vigilanza.